

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 17-913

Legge regionale n. 1/2018, articolo 9. Legge regionale n. 7/2012, articolo 8. Verifica di coerenza della proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2025-2030" del Consorzio di Area Vasta CB16 con il Titolo I del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

:



Seduta N° 57

Adunanza 24 MARZO 2025

Il giorno 24 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 17-913/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2018, articolo 9. Legge regionale n. 7/2012, articolo 8. Verifica di coerenza della proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2025-2030" del Consorzio di Area Vasta CB16 con il Titolo I del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

A relazione di: (Marnati), Bussalino

Premesso che:

l'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'Ambito predispongono e adottano Piani regionali di gestione dei rifiuti, che comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto legislativo n.152/2006;

con deliberazione del Consiglio regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023 è stato approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate" e gli elaborati di accompagnamento, quali il Piano di monitoraggio ambientale e la Dichiarazione di sintesi;

con la stessa deliberazione il Consiglio regionale ha preso atto del Rapporto Ambientale, documento che costituisce parte integrante del Piano, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006.

Richiamato che:

nell'individuare gli obiettivi da raggiungere al 2035, il Titolo I del suddetto Piano regionale adempie, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, agli obblighi contenuti all'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE ed a quelli previsti dagli articoli 179, 180, 181, 182, 182-bis, 182-ter e 205 del decreto legislativo n. 152/2006, programmando al suo interno azioni volte a dar seguito alle enunciazioni e priorità di gestione dei rifiuti ivi contenute; il Piano comprende, anche, il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti;

nel rispetto della citata gerarchia, tra gli obiettivi del Piano regionale all'anno 2035, viene indicato quale prioritario la riduzione della produzione dei rifiuti (valore di produzione pro capite non superiore a 448 kg/anno), il raggiungimento di un tasso di raccolta differenziata almeno pari all'82% a livello regionale e la riduzione del quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuale ad un valore non superiore a 90 kg/anno a livello di ciascun sub-ambito di area vasta;

lo stesso Piano, nel definire le fasi di attuazione al fine di raggiungere gli obiettivi al 2035, introduce degli step intermedi fissando degli indicatori relativi alla produzione complessiva di rifiuti (RT), alla raccolta differenziata (RD) e alla produzione di rifiuto indifferenziato residuale (RUR); in particolare per le annualità 2025 e 2030 sono rispettivamente fissati un obiettivo di RD pari a 70% e 75% su scala regionale e RUR pro capite pari a 126 kg/anno e 100 kg/anno a livello di sub-ambito di area vasta;

obiettivi di riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuale sono altresì stabiliti dalla legge regionale n. 1/2018, che, in particolare, all'articolo 2, comma 4, prevede che la Regione raggiunga, entro l'anno 2020, la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante (lettera b) e, entro l'anno 2025, la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante (lettera b-bis);

affinché sia possibile il raggiungimento dei succitati obiettivi, il Piano regionale definisce i criteri organizzativi del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, individuando un modello organizzativo di raccolta delle varie frazioni di rifiuto da adottare in Piemonte, tenuto conto che la suddetta legge regionale, all'articolo 3, comma 8, stabilisce che le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono obiettivi minimi e sono vincolanti per tutti i comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 9 della citata legge regionale n. 1/2018, in particolare, prevede che:

i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta, attraverso i Consorzi di area vasta, esercitino le funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per le fasi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale, alla raccolta differenziata e alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata ed al trasporto ed all'avvio a riciclo dei rifiuti raccolti, ad esclusione del rifiuto indifferenziato residuale, del rifiuto organico e dei rifiuti ingombranti il cui avvio a trattamento è di competenza della Conferenza d'Ambito regionale, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), e dell'articolo 10 della stessa legge regionale;

tra le funzioni dei Consorzi di area vasta vi è, altresì, l'approvazione del Piano d'ambito di area vasta, che è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie

all'erogazione dei segmenti di servizio sopra riportati e deve risultare coerente con le indicazioni ed i criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano d'ambito regionale.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 7/2012, all'articolo 8, in particolare, sancisce che: la Giunta regionale provvede alla verifica di coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte dei Consorzi di area vasta (comma 1, lettera b);

a tal fine, i Piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del Piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del Piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il Piano d'ambito può essere definitivamente approvato; in caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti (comma 3).

Dato atto che, al fine di coadiuvare e coordinare l'azione pianificatoria dei Consorzi di area vasta, il Settore "Servizi ambientali" dell'allora Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio (ora Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio), con nota del 18 aprile 2019, ha fornito alcune indicazioni sui contenuti minimi del Piano d'ambito di area vasta e alcuni chiarimenti procedurali per la relativa predisposizione, specificando, in sintesi, che il Piano d'ambito deve contenere:

- una serie di informazioni in merito all'analisi dello stato di fatto su produzione dei rifiuti urbani, raccolta differenziata, iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti, sistema tariffario applicato dai comuni, censimento e descrizione dei centri del riuso, dei centri di raccolta e di altre eventuali strutture a servizio del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani presenti sul territorio, costi della gestione dei rifiuti, correlazione tra sistemi di raccolta, costi e risultati raggiunti, censimento dei contratti in essere relativi ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento di tutte le frazioni;
- un piano per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani con obiettivi, sistemi previsti e risultati attesi, un piano di prevenzione della produzione dei rifiuti ed un monitoraggio del Piano d'ambito di area vasta.

Preso atto che il Consorzio di area vasta CB16, in data 24 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018 e dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 7/2012, la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 18 febbraio 2025 di approvazione della Proposta di Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2025-2030.

Dato atto che il Settore "Servizi Ambientali" della sopra citata Direzione regionale, in esito all'istruttoria svolta sui documenti pervenuti, ha verificato che la Proposta di Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2025-2030, adottata dal Consorzio di area vasta CB16 con deliberazione di Assemblea n. 2 del 18 febbraio 2025, sia in linea generale coerente con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dal Titolo I del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, ma necessita di integrazioni in merito al Programma di prevenzione della produzione di rifiuti ed agli indicatori di monitoraggio del Piano d'ambito, definendo specifiche prescrizioni ed indicazioni, come da documentazione agli atti.

Preso atto della D.G.R. n. 11-739/2025/XII del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera

di prendere atto dell'esito dell'istruttoria in premessa rappresentata effettuata per la verifica di coerenza della proposta di "Piano d'ambito di area vasta per gli anni 2025-2030" adottata, con la deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 18 febbraio 2025, dal Consorzio di area vasta CB16, con gli obiettivi ed i criteri stabiliti dal Titolo I del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate", di cui alla D.C.R. n. 277-11379 del 9 maggio 2023, e, conseguentemente, di formulare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2012 e dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2018, i rilievi e le osservazioni cui il Consorzio deve conformarsi in sede di approvazione definitiva del Piano, come riportati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".